



CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

ORDINANZA n. 06/1983

PREVENZIONE INQUINAMENTO DEL MARE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Trieste,

CONSIDERATA: la necessità di aggiornare le norme per la prevenzione dell'inquinamento delle acque del mare della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Trieste;

VISTA: la legge 23.11.1961 n. 238 che accetta e rende esecutiva; la Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi adottata a Londra il 12 Maggio 1954;

VISTE: le leggi 14 Gennaio 1970 n.94, 5 Giugno 1974 n.341, 19 Dicembre 1975 n.875 che accetta e rende esecutivi gli emendamenti alla suddetta Convenzione adottati a Londra rispettivamente il 11 Aprile 1962, il 21 Ottobre 1969 e il 15 Ottobre 1971;

VISTA: la legge 10 Maggio 1976 n.379 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e la legge 24.12.1979 n° 650;

VISTO: il D.P.R. 27.5. 1978 n. 504 "Norme di attuazione della delega di cui alla legge 06.04.1977 n.185 per assicurare l'esecuzione delle Convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29.11. 1979 e della Convenzione istitutiva di un fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18,12,1971;

VISTA: la legge 25.1.1983 n.39 "Adesione ai protocolli relativi alla Convenzione internazionale del 1969 sulle responsabilità civili per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi ed alla Convenzione del 1971 istitutiva di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi adottati a Londra il 19 Novembre 1976 e loro esecuzione";

VISTA: la legge 31.12.1982 n.979 "Disposizioni per la difesa del mare";

VISTI: gli articoli 2,30,71,76 e 81 del Codice della Navigazione;

VISTE: le direttive al riguardo impartite dal Ministero della Marina Mercantile.

ORDINA

Art. 1

(Accorgimenti da attuarsi dai terminali per evitare e fronteggiare sversamenti di liquidi inquinanti)

I collettori di carico e scarico, le valvole, gli impianti di qualunque tipo esistenti presso gli accosti delle navi cisterna debbono essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza a cura delle Società e Ditte concessionarie di raffinerie e depositi costieri di olii minerali ed a quelle autorizzate ad effettuare operazioni di bunkeraggio nel porto di Trieste al fine di prevenire eventuali inquinamenti delle acque del mare.

In particolare le suddette Ditte e Società hanno l'obbligo di:

a) promuovere il controllo ogni mille ore di lavoro e comunque ogni sei mesi, da parte della Commissione Locale prevista dall'art.48 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, delle manichette flessibili e dei bracci snodabili impiegati per il collegamento dei terminali degli oleodotti alle navi e per i servizi di bunkeraggio. A tal fin per ogni manichetta o braccio snodabile dovrà essere istituita una scheda conforme al modello allegato alla presente Ordinanza, in cui siano elencate tutte le caratteristiche della manichetta stessa, le ore di

- funzionamento, le prove ed i controlli a cui sia stata sottoposta. La Commissione Locale accerterà, redigendo apposito verbale, la perfetta efficienza delle manichette e la regolare tenuta della scheda da parte dei responsabili delle Società e Ditte di cui sopra che gestiscono gli impianti;
- b)** accertare, prima di collegare e scollegare le manichette o i bracci, che siano state opportunamente drenate; la responsabilità di tale operazione è posta a carico di chi la effettua (neve o terminale). La responsabilità per la sconnessione delle manichette dai manifolds della nave è invece a carico del terminale. Per tale operazione deve essere impiegato personale idoneo in numero sufficiente diretto da un tecnico qualificato e devono essere osservate tutte le precauzioni indispensabili per evitare il colaggio a mare e sulle banchine dei prodotti residui;
 - c)** mettere in opera idonee panne galleggianti o sbarramenti pneumatici prima di dare inizio ad operazioni di carico o scarica dai prodotti petroliferi, in modo da circoscrivere la nave al fine di contenere l'eventuale spargimento di liquidi;
 - d)** disporre di una scorta di prodotti solventi o assorbenti del tipo approvato dal Ministero della Marina Mercantile di concerto con il Ministero della Sanità, nella misura che sarà stabilita dalla Capitaneria di Porto di Trieste, da tenere sempre disponibile per la bonifica delle acque di mare eventualmente inquinate;
 - e)** Mantenere in esercizio a proprie spese indipendentemente dagli spandimenti occasionali, un servizio di pulizia nelle acque prospicienti i ponti. A tal fine la Società dovranno munirsi di mezzi ed apparecchiature idonee a soddisfazione della Capitaneria di Porto di Trieste oppure avvalersi dell'opera di ditte autorizzate a svolgere il servizio di pulizia degli specchi acquei portuali;
 - f)** mantenere in perfetta efficienza gli impianti di raccolta, vasche di decantazione ecc, in cui vengono convogliati i prodotti residui;
 - g)** predisporre un sistema di comunicazione tra la nave, il terminale ed il deposito, che possa consentire di impartire l'ordine di immediata interruzione del pompaggio nel caso si verifichi uno spandimento di liquido inquinante;
 - h)** durante le operazioni notturne assicurare il mantenimento di adeguata illuminazione di tutta la zona interessata dalle operazioni stesse;
 - i)** comunicare tempestivamente alla Capitaneria di Porto di Trieste qualunque spandimento di sostanze inquinanti che si verifichi a causa di operazioni di carico e scarico, trasporto tramite oleodotto, bunkeraggi e raffinazione dei prodotti petroliferi e di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla pulizia delle acque inquinate salvo l'eventuale azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'inquinamento.

Art. 2

(Accorgimenti a carico dei Comandanti di navi cisterna per evitare e fronteggiare spandimenti di liquidi inquinanti)

E' fatto obbligo ai Comandanti di navi cisterna che trasportano prodotti petroliferi o qualsiasi altro prodotto inquinante di cui alle leggi 31.12.1982 n.979 e 10.5.1976 n.319 di predisporre un adeguato servizio di vigilanza, comandato da un Ufficiale, al fine di individuare con prontezza eventuali spandimenti in mare.

Inoltre, prima di iniziare le operazioni e durante le stesse, i Comandanti delle navi cisterna dovranno accertarsi, sotto la propria responsabilità che:

- il manifold della nave sia in grado di sopportare con sicurezza il carico dei bracci della manichetta da collegare e che non si verifichino brusche tensioni su di esse;
- le connessioni del manifold non usate, sia del carico che del bunker, siano flangiate cieche;
- le manichette siano collegate con dadi e bulloni nel numero richiesto dalle loro flangie e non con morsetti (sergenti);
- gli ombrinali di coperta siano chiusi onde evitare colaggi a mare o, in mancanza di apposita vasca di drenaggio, siano sistemati adatti recipienti sotto le connessioni delle tubolature, manifold, manichette;

- le valvole di presa a mare e quelle di scarica fuori bordo siano chiuse ed in buone condizioni di manutenzione. Le valvole di presa a mare per la zavorra non segregata potranno essere aperte solo dopo che siano state avviate le relative pompe.

I Comandanti delle navi cisterna, inoltre, hanno l'obbligo di arrestare immediatamente il pompaggio del prodotto, coordinando l'operazione in stretta collaborazione con i responsabili del terminale, quando si verificano perdite o sversamenti in mare,

Nel suddetto caso, le operazioni di carico o scarica, potranno essere riprese solo dopo aver accertato ed eliminato la causa della perdita.

Art. 3

(Assicurazione sulla responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento)

Le navi che trasportano più di 2,000 tonnellate di idrocarburi, possono accedere nelle acque territoriali del Compartimento Marittimo di Trieste e trattenersi per compiere operazioni di commercio soltanto se munito del certificato assicurativo prescritto dall'art.VII, para 1, della Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29,11,1969, ratificata con legge 06.04.1977 n. 185.

Il Comandante o il suo raccomandatario locale delle navi di cui al comma precedente deve comunicare alla Capitaneria di Porto, prima dell'accesso in porto, gli estremi del certificato assicurativo.

Art. 4

(Zavorra delle navi cisterna in arrivo nel porto di Trieste per la caricazione di prodotti petroliferi)

E' fatto obbligo ai Comandanti delle navi cisterna che giungono nel porto di Trieste per caricare prodotti petroliferi di avere a bordo, al momento dell' accosto, acque di zavorra o di lavaggio per un quantitativo non inferiore a quello di seguito specificato:

- 20% della portata lorda, per le navi aventi portata lorda inferiore alle 20.000 tonnellate;
- 22% della portata lorda, per le navi aventi portata lorda compresa tra 20.000 e 50.000 tonnellate;
- 25% della portata lorda, per le navi aventi portata lorda superiore alle 50.000 ma inferiore a 70.000;
- tutte le navi aventi portata lorda superiore alle 70.000 tonnellate dovranno avere un'immersione al centro non inferiore a metri $2+0,02 L$ (L = lunghezza di classifica della nave), che associata ad una differenza di immersione a poppa, deve essere tale da garantire la piena immersione dell'elica.

Potrà essere fatta eccezione alle prescrizioni di cui sopra, consentendosi quantitativi inferiori di zavorra in caso di brevi itinerari sotto costa (non superiori a 5 ore) in condizioni meteomarine favorevoli, per navi inferiori a 3,000 tpi. che ne facciano richiesta, purché i collegamenti in aspirazione e scarica a mare siano approvati dall'Autorità Marittima,

Sono esenti da tali obblighi le bettoline in servizio portuale, addette esclusivamente a bunkeraggio, che non caricano zavorra e le cisterne che non abbiano caricato grezzo, olio combustibile, olio diesel pesante, olio lubrificante o altro prodotto inquinante.

Le navi cisterna, che dopo aver scaricato gli slops delle cisterne si trovino nella necessità di lavare in banchina le cisterne stesse per eliminare gli ultimi residui, dovranno scaricare anche queste ultime acque di lavaggio negli impianti a terra,

Di quanto sopra ne dovrà essere fatta menzione nel giornale degli idrocarburi.

I quantitativi di zavorra e/o di lavaggio stabiliti nel presente articolo comprendono anche le acque di zavorra segregate e le acque sporche mantenute permanentemente a bordo.

Le acque di zavorra e di lavaggio, fatta eccezione per quella di zavorra segregata e quella trattenuta permanentemente a bordo dovranno essere avviate agli impianti di ricezione delle acque oleose,

I responsabili delle raffinerie e depositi costieri hanno l'obbligo di impegnarsi nei contratti di noleggio delle navi, di compravendita, di permuta di prodotti petroliferi affinché le navi cisterna in arrivo nel porto di Trieste per caricare prodotti petroliferi abbiano a bordo la quantità di zavorra indicata nel presente articolo. Parimenti non dovranno fornire i prodotti a quelle navi che non si presentassero nelle condizioni di zavorramento richieste.

Art. 5

(Navi cisterna in zavorra che giungono nel porto di Trieste per lavori presso cantieri o bacini di carenaggio)

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza previste dall'ordinanza n. 536 in data 01.02.1969, le navi cisterna che giungono nel porto di Trieste per essere immesse in bacino o per eseguire lavori presso cantieri navali devono presentarsi nelle condizioni di zavorra previste dall'articolo precedente,

L'allibio della zavorra sporca e la degassificazione delle cisterne è deve essere effettuata in rada nella zona circolare di raggio 0,5 miglia, facente centro nel punto 270 Faro della Vittoria 1,5 miglia.

Art. 6

(Obbligo per le Ditte/Società petrolifere di presentare il certificato di analisi delle acque scaricate in mare)

E' fatto obbligo alle Società o Ditte petrolifere di cui ai precedenti articoli di presentare mensilmente alla Capitaneria di Porto un certificato di analisi delle acque scaricate in mare, dopo il procedimento di depurazione.

Tale certificato di analisi dovrà essere rilasciato da un laboratorio pubblico, su campione che il personale dello stesso laboratorio avrà prelevato nel giorno e nell'ora scelti a suo giudizio.

Indipendentemente da tale certificato, la Capitaneria di Porto di Trieste si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento il prelevamento di campioni per le analisi che riterrà di far eseguire.

Nel certificato dovranno essere riportati i seguenti dati analitici:

pH	in	Mg/1
B.O.D. 5	“	“
C.O.D.	“	“
Idrocarburi	“	“
Grassi	“	“
Solidi sospesi	“	“
Fenoli	“	“
mercaptani e solfuri	“	“

Art. 7

(Divieto di getto in mare di stallatico delle navi trasporto bestiame)

E' vietato alle navi adibite al trasporto del bestiame di gettare nelle acque territoriali del Compartimento Marittimo di Trieste i rifiuti della pulizia e della disinfezione delle stive e delle acque di lavaggio.

Art. 8

(Divieto di sversamento in mare di sostanze inquinanti)

E' vietato a chiunque di sversare nelle acque del Compartimento Marittimo di Trieste, entro i limiti delle acque territoriali nazionali, idrocarburi e residui di prodotti petroliferi, acque di lavaggio o di sentina o miscele comunque contenenti tali residui, nonché qualsiasi prodotto che contenga sostanze che costituiscono nocumento per la fauna ittica o che determinino alterazioni chimiche o fisiche dell'ambiente, tali da influenzare sfavorevolmente la vita degli organismi acquatici.

L'eventuale inosservanza della prescrizione di cui sopra, va addebitata sia ad operatori da terra che ad operatori da navi, che a qualsiasi persona che comunque immetta nelle acque marittime i suddetti prodotti inquinamento.

Art. 9
(Sanzioni)

Le violazioni alla presente ordinanza, le cui sanzioni non siano espressamente previste dalle leggi 10.5.1976 n.319 e 31.12.1982 n.979, saranno punite ai sensi dell'art. 1164 e artt. 1166,1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca altro 0/e più grave reato.

Resta salva ogni altra azione per responsabilità civile o penale per danni che possano derivare a persone e/o cose per infrazioni alla presente ordinanza.

Art, 10
(Abrogazione di precedenti ordinanze)

La presente ordinanza abroga le seguenti normative:

- Ordinanza n.537 in data 1,2,1969;
- Comma 2° lettera b) art.10 ed art.17 dell'Ordinanza n.536 in data 1.2,1968
- Ordinanza n. 603 in data 22. 02.1972;
- Ordinanza n. 625 in data 18.09.1972;
- Ordinanza n. 851 in data 22.03.1979.

Trieste 10 maggio 1983

DOCUMENTO ORIGINALE
FIRMATO

(denominazione della Società)

SCHEDA DELLA MANICHETTA N° _____

PARTE PRIMA

- Casa costruttrice: _____
- Data di Costruzione: _____
- Tipo: _____
- Matricola: _____
- Diametro: _____
- Lunghezza: _____
- Pressione collaudo Kg/cm²: _____
- Temperatura max esercizio: _____
- Pressione max esercizio Kg/cm²: _____
- Ricevuta il: _____
- Data entrata in esercizio: _____
- Prodotto: _____

PARTE SECONDA - Registrazione di esercizio								
Data	Ore di servizio		Tonnellate pompate		Dati di esercizio		Nave	Firma
	Parz. n.	Prog. n.	Parz. t.	Prog. t.	Press. Kg/cm ^q	Temp. C°		

PARTE TERZA - Collaudi ed ispezioni									
Data	Allugamenti alle rispettive pressioni di collaudo						Prova di conducibilità	Firma della Ditta	Ispezione Visto dell'Autorità
	Press. Kg/cm ²	All/to mm.	%	Press. Kg/cm ²	All/to mm.	%			